

Cassazione civile sez. I, 17/09/2025, n. 25495

Svolgimento del processo

(omissis) ha convenuto in giudizio (omissis), chiedendo lo scioglimento dell'Unione civile contratta il 17 dicembre 2016, in virtù della volontà già manifestata all'ufficiale di stato civile in data 9 agosto 2018. La controparte, pur non opponendosi allo scioglimento dell'Unione, ha chiesto in via riconvenzionale il riconoscimento di assegno, che il Tribunale di Pordenone ha riconosciuto, con sentenza del 29 gennaio 2020, nella misura di Euro 550,00 mensili.

L'impugnazione proposta dalla parte onerata è stata accolta dalla Corte d'Appello di Trieste, che con sentenza del 22 luglio 2020 ha respinto la domanda di riconoscimento dell'assegno e la domanda di restituzione delle somme corrisposte nel corso del giudizio.

(omissis) ha proposto ricorso per cassazione che la Corte di legittimità, a sezioni unite, con sentenza del 27 dicembre 2023 n. 35969 ha accolto, rinviando alla Corte d'Appello di Trieste, in diversa composizione, per un nuovo accertamento dei presupposti necessari per il riconoscimento dell'assegno, da valutarsi in relazione alla diversa prospettiva temporale segnata dall'estensione della durata del rapporto al periodo di convivenza che ha preceduto la costituzione dell'Unione civile, enunciando il seguente principio di diritto: «In caso di scioglimento dell'Unione civile conclusa ai sensi dell'art. 1, comma 25, della L. n. 76 del 2016, la durata del rapporto è individuata dall'art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970 (richiamato dal citato comma 25) quale criterio di valutazione dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto all'assegno in favore della parte che non disponga di mezzi adeguati e non sia in grado di procurarseli si estende anche al periodo di convivenza di fatto che abbia preceduto la formalizzazione dell'Unione, ancorché lo stesso si sia svolto, in tutto o in parte, in epoca anteriore all'entrata in vigore della predetta L. n. 76 del 2016».

La Corte d'Appello di Trieste, con la sentenza oggi impugnata, nel tenere conto che la convivenza tra le due donne è iniziata nel novembre 2013, ha attribuito rilevanza ad alcuni elementi fattuali. In particolare, ha rilevato la disparità economica tra le parti, atteso che la controricorrente è dipendente del MIUR (ATA) con stipendio di 1.300,00 Euro mensili e un risparmio di 90.000,00 Euro in comune con il padre e vive in una casa in locazione per il canone di Euro 650,00 mensili, mentre la ricorrente gode di uno stipendio Euro 5.000,00 mensili, oltre ad avere casa di proprietà, e disponibilità in denaro di Euro 200.000,00; il giudice d'appello ha valorizzato il carattere assistenziale e compensativo del contributo, per i sacrifici sostenuti e per la perdita di chance lavorativa nell'ambito della convivenza, in relazione al trasferimento a (omissis) della (omissis), atteso che la società per la quale ella lavorava in precedenza aveva ceduto il ramo d'azienda ad altra società che ne aveva assorbito i dipendenti stabilizzandoli, e

ha riconosciuto un assegno nella misura di Euro 550,00 mensili.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione (*omissis*) affidandosi a tre motivi. (*omissis*) ha svolto difese con controricorso e sono state depositate memorie da entrambe le parti. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c. l'omesso esame di un fatto decisivo e segnatamente della circostanza che la controricorrente si fosse trasferita a Pordenone già da disoccupata e non avrebbe perso alcuna chance lavorativa a seguito del trasferimento.

1.2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ex art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.; degli artt. 2697 e 2729 comma 1, 2112 c.c.; dell'art. 5 della legge 223/1991 e s.m.i.; dell'art. 47 L. 428/1990 e s.m.i. La ricorrente rileva che non è stato allegato e nemmeno provato alcun elemento che induca a teorizzare che la controparte, già somministrata a termine presso (*omissis*) Spa dall'(*omissis*) Spa da cui era stata assunta, sarebbe sicuramente transitata presso la cessionaria (*omissis*) Spa.

1.3.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ex art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.; degli artt. 2697 e 2729 comma 1 c.c. e dell'art. 5 L. 898/1970. La ricorrente deduce che Corte d'Appello ha errato nell'applicare il criterio perequativo assistenziale, avendo la richiedente un'occupazione a tempo indeterminato ed essendo giovane e priva di figli da accudire. Altresì non è corretta la valutazione della funzione compensativa, posto che non vi è stata alcuna perdita di chance, e non avendo la richiedente contribuito alla formazione del patrimonio della sua partner ovvero al suo successo professionale.

2.- Le censure possono esaminarsi congiuntamente, e malgrado taluni profili di inammissibilità, hanno parziale fondamento.

2.1.- La ricorrente deduce che la Corte d'Appello avrebbe errato nel ricostruire i fatti materiali perché non ha considerato che la convivenza era cominciata nel novembre 2013, e allorché la (*omissis*) si trasferiva a (*omissis*), ella era già disoccupata, titolare di indennità di disoccupazione (NASPI), in quanto era cessato il lavoro a termine che svolgeva a (*omissis*). Non furono dunque dimissioni volontarie collegate alla convivenza, ma una cessazione del rapporto di lavoro; le dimissioni avvennero invece soltanto il 27.10.2015, ovvero due anni dopo l'inizio della convivenza a (*omissis*) rassegnate nei confronti dell'Agenzia interinale per il Lavoro (*omissis*) Spa dalla quale era stata somministrata presso l'utilizzatore (*omissis*) Spa (che aveva in seguito ceduto il ramo di azienda alla (*omissis*) Spa che ne aveva assorbito i dipendenti dedicati

al ramo ceduto). Queste le uniche dimissioni che furono rassegnate, non per andare a convivere con essa ricorrente -posto che la convivenza era iniziata due anni prima- bensì per aderire all'offerta di lavorare dal 2.11.2015 presso l'Istituto IPSIA (omissis) a Pordenone, per incrementare l'anzianità necessaria a maturare i requisiti di anzianità per conseguire il posto di ruolo e il rapporto a tempo indeterminato con il MIUR, poi da lei effettivamente conseguito. La ricorrente deduce inoltre che manca la prova che la (omissis) sarebbe stata stabilizzata nel precedente rapporto di lavoro, già a tempo determinato. Rileva ancora che la resistente ha in atto un'occupazione a tempo indeterminato e non ha contribuito alla formazione del patrimonio di essa ricorrente né a quello familiare; il legame ha avuto durata inferiore ai cinque anni senza alcun apporto alla conduzione familiare o al patrimonio della coppia (inesistente), e la richiedente è giovane, in salute, senza figli o familiari con disabilità da accudire.

3.- In queste difese si rilevano diversi profili di inammissibilità, alcuni dei quali messi in evidenza anche dal Procuratore generale.

La ricorrente, per certi versi, non si confronta con la ragione decisoria e non evidenzia un fatto storico decisivo di cui sia stato omesso l'esame, quanto piuttosto censura le valutazioni che la Corte d'Appello ha operato sui fatti.

La Corte d'Appello di Trieste sintetizza la vicenda affermando che la (omissis) ebbe a trasferirsi per convivere con la (omissis) a (omissis) e, quindi, si dimise dal posto di lavoro di natura privata in zona di (omissis) per impiegarsi a Pordenone nel settore pubblico. La Corte di merito non ha quindi affermato che la cessazione volontaria dal rapporto di lavoro avvenne nel 2013 (alla data di inizio della convivenza) e che le dimissioni fossero state rassegnate per trasferirsi a (omissis); si è limitata a rilevare che è pacifico il fatto che la parte richiedente assegnò si è trasferita a Pordenone in ragione della convivenza, che si dimise dal posto di lavoro privato (riscossione tasse automobilistiche) in zona Venezia e che optò per il lavoro pubblico (ATA in una scuola). Da qui ha tratto la conclusione che le dimissioni erano collegate alla convivenza, non necessariamente al suo inizio, ma alla convivenza in sé, che si svolgeva in luogo diverso da quello del rapporto di lavoro. In tal modo ha correttamente tenuto conto, in conformità al principio di diritto enunciato da questa Corte a sezioni unite, anche degli eventi antecedenti alla formalizzazione della unione (17 dicembre 2016), poiché negare rilevanza alla convivenza di fatto tra persone del medesimo sesso, successivamente sfociata nella costituzione di un'unione civile, per il solo fatto che la relazione ha avuto inizio in epoca anteriore all'entrata in vigore della L. n. 76 del 2016, si tradurrebbe inevitabilmente in una violazione dell'art. 8 della CEDU, oltre che in un'ingiustificata discriminazione a danno delle coppie omosessuali, il cui proposito di contrarre un vincolo formale non ha potuto concretizzarsi se non a seguito dell'introduzione della disciplina delle unioni civili, a causa della precedente mancanza di un quadro giuridico idoneo ad assicurare il riconoscimento del relativo status e dei diritti ad esso collegati.

4.- Non vi Ã quindi un fatto decisivo che la Corte di merito abbia omesso di rilevare, dal momento che nella ricostruzione operata dal giudice dâ??appello Ã indifferente la circostanza che i contratti di lavoro a tempo determinato in ambito privato fossero due, il primo cessato per scadenza nel 2013 e il secondo per dimissioni volontarie nel 2015. Nella valutazione della Corte il fatto ritenuto decisivo Ã che lâ??impiego a tempo determinato presso la societÃ che curava la riscossione delle tasse automobilistiche fosse in zona Venezia mentre la convivenza si svolgeva a Pordenone e che nellâ??attuale impiego pubblico in ambito scolastico ella abbia â??limitate prospettive di carrieraâ?•, avendo perso la chance di stabilizzazione nel precedente impiego (dopo la cessione del ramo di azienda), â??occasione di lavoro di certo piÃ¹ redditizia sotto il profilo dello stipendio e carriera, nonchÃ© della possibilitÃ di coabitare con i genitori in localitÃ prossima al posto di lavoroâ?•. Ed Ã significativo che entrambe le parti, nel ricorso e nel controricorso, riferiscano gli stessi fatti, offrendo perÃ² una ricostruzione diversa delle ragioni della dimissione. Secondo la ricorrente, nel 2015 la (*omissis*) si sarebbe dimessa per inseguire lâ??obiettivo di essere assunta presso il MIUR con un contratto a tempo indeterminato; secondo la controricorrente, ella si sarebbe dimessa perchÃ© lâ??impiego era a Venezia ed era incompatibile con la convivenza.

4.1.- Pertanto, il fatto in sÃ© non Ã stato nÃ© travisato, nÃ© Ã stato omesso il suo esame; piuttosto si Ã valutato che le dimissioni volontarie dal lavoro a (*omissis*) -in qualunque data siano avvenute- fossero collegate alla convivenza a (*omissis*). Trattandosi di una valutazione resa dalla Corte e non di un fatto, inteso come fatto storico, non puÃ² essere rimessa in discussione in sede di legittimitÃ, cosÃ¬ come non puÃ² essere rimessa in discussione la valutazione delle prove in generale ed in particolare sul punto che esse dimostrerebbero la perdita di chance di stabilizzazione che hanno avuto altri dipendenti della societÃ che curava la riscossione delle tasse automobilistiche presso la societÃ (*omissis*) Spa, cui era stato ceduto il ramo dâ??azienda.

4.2.- Deve qui ricordarsi che la perdita di chance consiste nella perdita della possibilitÃ di un risultato vantaggioso e non nella certezza dello stesso; pertanto, pur costituendo una entitÃ patrimoniale a sÃ© stante (v. Cass. 11058/2025, Cass. 21045/2024; Cass. 1884/2022), Ã cosa diversa dalla certezza che la (*omissis*) sarebbe stata assunta; Ã pertanto inconferente il rilievo in ordine alla mancata prova sulla certezza della stabilizzazione.

Tuttavia, Ã corretto affermare che la perdita di una chance lavorativa, di per sÃ© sola, non basta ad integrare i presupposti per lâ??assegno per lo scioglimento dellâ??unione civile.

5.- Su questi punti si coglie effettivamente un errore di diritto -e non per omesso esame di fatto decisivo- censurato dalla ricorrente laddove (pag. 38-39 del ricorso) deduce che la Corte di merito avrebbe erroneamente applicato lâ??art. 5 comma 6 della legge sul divorzio, e ritenuto sussistente tanto il requisito assistenziale che quello compensativo â??per i sacrifici fatti nellâ??ambito della convivenza e di conseguenza il diritto della B.B. a ricevere assegno di concorso al mantenimentoâ?• sul presupposto di una sussistente disparitÃ economica tra le parti, posto che la

odierna controricorrente $\hat{?}$ gode di stipendio mensile di circa 1.300 Euro, ha disponibilità in denaro unitamente con il padre di circa Euro 90 mila ed abita in alloggio in locazione con canone di circa Euro 650 mensili. La (*omissis*) gode di entrate mensili da attività lavorativa per circa Euro 5.000, vive in alloggio di sua proprietà ed ha disponibilità in denaro per circa 200 mila Euro $\hat{?}$.

6.- Dando per accertato, poich $\hat{?}$ questo $\hat{?}$ giudizio di merito che non pu $\hat{?}$ discutersi in sede di legittimit $\hat{?}$, che la (*omissis*) abbia fatto un sacrificio, e cio $\hat{?}$ perduto una chance di un lavoro con migliori prospettive reddituali, occorre anche accertare, ai fini del riconoscimento di assegno conseguente allo scioglimento dell'unione civile, e non di mantenimento $\hat{?}$ cos $\hat{?}$ erroneamente denominato dalla Corte di merito (assegno di concorso al mantenimento)- se ci $\hat{?}$ in concreto integrasse, in primo luogo, il requisito assistenziale, senza darlo per scontato sulla base della rilevata disparit $\hat{?}$ economica tra le parti, ed inoltre la sussistenza del requisito compensativo-perequativo.

6.1.- Secondo il diritto vivente elaborato nella disciplina del matrimonio, assegno divorzile e assegno di mantenimento sono due istituti diversi.

Il secondo, che presuppone il perdurare del vincolo matrimoniale pur nella condizione separativa, $\hat{?}$ fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, ed $\hat{?}$ correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio di cui tendenzialmente deve garantire la conservazione, anche se non pu $\hat{?}$ estendersi fino a comprendere ci $\hat{?}$ che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, il richiedente sia effettivamente in grado di procurarsi da solo (Cass. n. 234/2025). L'assegno di divorzio, invece, presuppone lo scioglimento del vincolo e che gli ex coniugi intraprendano una vita autonoma, per cui residua solo un vincolo di solidarietà post-coniugale, con pi $\hat{?}$ forte rilevanza della autoresponsabilità, che a seguito del divorzio diventa individuale, sicch $\hat{?}$ entrambi sono tenuti a procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno di vivere in autonomia e con dignit $\hat{?}$.

6.2.- La funzione assistenziale dell'assegno di divorzio $\hat{?}$ quindi diversa da quella dell'assegno di separazione e non risponde alla esigenza di perequare, sempre ed in ogni caso, la disparit $\hat{?}$ economica tra le parti; diversamente si farebbe riemergere il criterio del diritto a mantenere il medesimo tenore di vita proprio della convivenza matrimoniale -in questo caso dell'unione civile- ormai abbandonato dalla giurisprudenza di questa Corte, mentre, come peraltro chiaramente esplicitato anche dalla citata sentenza a sezioni unite n. 35969/2023, $\hat{?}$ va ribadito il carattere intrinsecamente relativo del parametro della inadeguatezza $\hat{?}$.

7.- In tema di assegno divorzile, di esigenza assistenziale pu $\hat{?}$ parlarsi, secondo la giurisprudenza di questa Corte, quando l'ex coniuge sia privo di risorse economiche bastanti a soddisfare le normali esigenze di vita, s $\hat{?}$ da vivere autonomamente e dignitosamente, e non possa in concreto procurarsele, con la conseguenza che non pu $\hat{?}$ affrontare autonomamente, malgrado il

ragionevole sforzo che gli si può² richiedere in virtù¹ del principio di autoresponsabilità, il percorso di vita successivo al divorzio. La sola funzione assistenziale può² giustificare l'assegno divorzile, ma in tal caso l'assegno resta parametrato tendenzialmente ai criteri di cui all'art. 438 c.c. (Cass. 19306/2023); diversamente, ove ricorra anche la funzione perequativa compensativa, se lo squilibrio economico sia conseguenza delle scelte fatte nella vita matrimoniale, esso va parametrato al contributo che il richiedente dimostri di avere dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale.

Si opera quindi una complessiva ponderazione dell'intera storia della coppia, rendendo anche una prognosi futura, ove parità e solidarietà si coniugano con il principio di autoresponsabilità, svincolando l'assegno dal criterio del tenore di vita, parametrandolo invece a un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare (Cass. 22/03/2023, n. 8254; Cass. 13/04/2023, n. 9824; Cass. 18/1/2024 n. 1897; Cass. n. 26520 del 11/10/2024; Cass. n.32354 del 13/12/2024).

7.1.- Questi principi sono senz'altro valevoli anche in tema di assegno divorzile • chiesto a seguito di scioglimento della unione civile.

L'unione civile disegnata dal nostro legislatore consente di formalizzare e dare rilevanza giuridica piena al rapporto tra due persone legate da una relazione omosessuale, istituto diverso dal matrimonio, si può² sciogliere con minori formalità e non conosce la fase della separazione e gli istituti ad essa connessi, come l'assegno di mantenimento; ad essa si applica per² -per espressa disposizione di legge- il comma 6 dell'art. 5 della legge sul divorzio, secondo i principi già elaborati dalla giurisprudenza in tema di scioglimento o cessazione effetti civili del matrimonio.

7.2.- La Corte di merito avrebbe dovuto quindi verificare, ai fini del requisito assistenziale, se le risorse, attuali e potenziali, di cui gode la B.B. fossero sufficienti (o meno) ad assicurarle una vita dignitosa e autonoma, anche se attestata su un tenore di vita più¹ basso di quello che le risorse della sua partner le avrebbero consentito.

Ci² non si coglie nella sentenza impugnata, nella quale si accertano soltanto, da un lato, la disparità economica tra le parti, secondo un astratto calcolo aritmetico, pur se la richiedente è dotata di mezzi e ha un lavoro nel pubblico impiego assistito dalla garanzia della stabilità, e, dall'altro, il sacrificio di una prospettiva di carriera, ma non si accerta se si fosse determinato o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente, ovvero di minori proporzioni (Cass. n. 22738 del 11/08/2021) e se l'attuale condizione della richiedente, appena quarantatreenne, esiga effettivamente, per raggiungere la soglia di una dignitosa esistenza, l'apporto della sua ex compagna.

8.- Quanto alla funzione compensativa, essa presuppone non soltanto un sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali, ma anche un contributo, esclusivo

o prevalente, fornito dal richiedente alla famiglia, e segnatamente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro componente della coppia, anche sotto forma di risparmio; il richiedente Ã tenuto a dimostrare di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, ovvero altre forme di contributo alla carriera del coniuge e alla formazione del suo patrimonio o del patrimonio comune (Cass. n. 24795 del 16/09/2024; Cass. n. 35434 del 19/12/2023; Cass. n. 35385 del 18/12/2023).

8.1.- Anche questo accertamento Ã mancato nella sentenza della Corte d'Appello e cioÃ che il sacrificio sia stato fatto per ragioni altruistiche e solidali, per potere meglio contribuire al benessere materiale morale della formazione sociale cosÃ costituita e consentire all'altro partner di potersi maggiormente dedicare alla carriera e alla produzione di reddito. In altre parole, quando si parla di funzione compensativa dell'assegno di divorzio, si valuta non soltanto il sacrificio che uno dei due abbia fatto, ma lo scopo e il frutto di questo sacrificio, perchÃ la condotta di ciascuno dei due deve essere coerente con quello che Ã lâ impianto solidaristico proprio non soltanto del matrimonio ma anche dell'unione civile, formazione sociale connotata da doveri di assistenza morale e materiale al pari del matrimonio.

8.2.- Anche lâ unione civile, quale Ã specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione, benchÃ rappresenti un istituto diverso dall'archetipo del matrimonio e dal paradigma della famiglia come societÃ naturale che su di esso si fonda, Ã espressione di una comunitÃ degli affetti nel disegno pluralistico dei modelli familiari che si registra a seguito dell'evoluzione sociale e dei costumi.

La trama aperta del testo Costituzionale eleva la solidarietÃ a valore comune a tutte le formazioni sociali, ed Ã suscettibile di manifestarsi precipuamente in quelle che nascono da una relazione affettiva stabile e proiettata verso il futuro, creando una piccola comunitÃ di affetti e vita comune ove, oltre alla reciproca dedizione tra i partner, possono acquistare rilevanza anche altre scelte altruistiche, atteso che Ã possibile lâ inserimento di soggetti deboli dei quali prendersi cura, come i minori e gli anziani.

Nulla esclude infatti che anche nella unione civile vi siano figli, biologici o in stepchild adoption, a maggior ragione se essa Ã costituita da due donne (cfr. Corte Cost. n. 68/2025), o soggetti anziani di cui prendersi cura. CiÃ² rende ancora piÃ¹ facilmente applicabili i criteri giÃ elaborati dalla giurisprudenza di legittimitÃ per valutare la funzione compensativa dell'assegno divorzile in relazione a quelli che sono stati i compiti da ciascuno svolti all'interno di questa formazione sociale e alle ragioni per le quali sono state operate scelte comportanti rinunce professionali.

9.- Anche questo era un punto esplicitato nella sentenza di rinvio laddove si Ã demandato alla Corte di merito non di tenere conto del fatto in sÃ che le parti avevano convissuto alcuni anni

prima di contrarre unione civile, ma di accertare i presupposti necessari per il riconoscimento dell'assegno, da valutarsi in relazione alla diversa prospettiva temporale segnata dall'estensione della durata del rapporto al periodo di convivenza che ha preceduto la costituzione dell'unione civile, verificando se l'eventuale squilibrio esistente all'atto dello scioglimento del vincolo dipendesse dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di rapporto, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare; e nell'ambito di tale verifica, tenere conto del ruolo di cruciale importanza della durata del rapporto, quale fattore di valutazione del contributo fornito da ciascun unito civilmente alla formazione del patrimonio comune e di quello dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali sussistenti al momento della cessazione del vincolo.

10.- In sintesi, può dirsi che, per le ragioni sopra esposte, è mancato nella sentenza oggi impugnata il pieno adempimento del mandato conferito dalle sezioni unite di questa Corte, nonché una piena e corretta applicazione dell'art.5 comma 6 della legge 898/1970. Da ciò consegue, in accoglimento per quanto di ragione del ricorso, la cassazione sul punto della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d'Appello di Trieste in diversa composizione per un nuovo esame, attenendosi al seguente principio di diritto:

Nell'ambito della unione civile, non diversamente da quanto avviene nel matrimonio, l'assegno divorzile può riconoscersi ove, previo accertamento della inadeguatezza dei mezzi del richiedente, se ne individui la funzione assistenziale e la funzione perequativo- compensativa. Mentre la prima va individuata nella inadeguatezza di mezzi sufficienti ad una vita autonoma e dignitosa e nella impossibilità di procurarseli malgrado ogni diligente sforzo, la seconda ricorre se lo squilibrio economico tra le parti dipenda dalle scelte di conduzione della vita comune e dal sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in quanto detto sacrificio sia stato funzionale a fornire un apprezzabile contributo al ménage domestico e alla formazione del patrimonio comune e dell'altra parte. Con la precisazione che la sola funzione assistenziale può giustificare il riconoscimento di un assegno, che in questo caso non viene parametrato al tenore di vita bensì a quanto necessario per soddisfare le esigenze esistenziali dell'avente diritto; se invece ricorre anche la funzione compensativa, che assorbe quella assistenziale, l'assegno va parametrato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale dell'altra parte.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa sul punto la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Trieste in diversa composizione per un nuovo esame e per la

liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimit  .

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalit  e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003.

Cos  deciso in Roma, il 10 settembre 2025.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2025.

Campi meta

Giurispedia.it

Massima : *Nello scioglimento dell'unione civile, l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970 (richiamato dalla L. n. 76 del 2016), deve tenere conto della diversa prospettiva temporale segnata dall'estensione della durata del rapporto al periodo di convivenza di fatto che abbia preceduto la formalizzazione dell'unione.*

Supporto Alla Lettura :

UNIONI CIVILI

Dopo note e significative pressioni dal fronte europeo e dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. 15 aprile 2010 n. 138 e 11 giugno 2014 n. 170 e della Corte europea dei diritti dell'uomo â?? sentenza di condanna del 21 luglio 2015, caso Oliari e altri v. Italia â?? che ha condannato lâ??Italia per violazione dellâ??art. 8 CEDU relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare), con la L. 20 maggio 2016, n. 76, recante il titolo Â«Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenzeÂ», il nostro ordinamento ha aperto le porte ad una forma di riconoscimento giuridico e regolamentazione delle unioni formate da persone dello stesso sesso. Lâ??art. 1, comma 1, della cd. legge CirinnÂ definisce lâ??unione civile come una specifica formazione sociale costituita da due persone maggiorenni, dello stesso sesso, unite stabilmente da reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, oltre che di coabitazione. Una delle principali differenze tra matrimonio e unione civile si manifesta in relazione ai diritti/doveri conseguenti allâ??instaurazione del vincolo. Lâ??art. 143 c.c. riconduce infatti al matrimonio gli obblighi di fedeltÃ , assistenza morale e materiale, collaborazione nellâ??interesse della famiglia e coabitazione, mentre lâ??art. 1, comma 11, della legge CirinnÂ prevede che con lâ??unione civile si instaurino tra le parti gli obblighi reciproci di coabitazione ed assistenza morale e materiale. Il citato comma 11 non contempla, dunque, i doveri di fedeltÃ e di collaborazione. Inoltre, diversamente dallâ??art. 143 c.c., la L. 20 maggio 2016, n. 76 non prevede lâ??obbligo di â??contribuire ai bisogni della famigliaâ?, bensÃ quello di â??contribuire ai bisogni comuniâ?•. Diversamente dal matrimonio, con lâ??unione civile non si instaurano legami di affinitÃ con i parenti del partner. La L. 20 maggio 2016, n. 76 non prevede che per sciogliere lâ??unione civile le parti debbano prima separarsi. Lâ??esclusione della separazione determina, conseguentemente, lâ??inesistenza dellâ??istituto dellâ??addebito per i partner uniti civilmente. Â? possibile ottenere lâ??assegno di mantenimento anche in caso di fine dellâ??unione civile. In assenza di accordo, il tribunale, su ricorso dellâ??interessato, pronuncia lo scioglimento dellâ??unione civile e tenuto conto di alcuni aspetti (come ad esempio, il reddito di entrambi i partners, i motivi della decisione, il contributo apportato da ciascuno al nucleo familiare, ecc.) puÃ² imporre ad una parte lâ??obbligo di corrispondere allâ??altra un contributo mensile.